REGOLAMENTO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE TELEMATICA EX ART.8 bis D.LGS. 28/2010

1. IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE TELEMATICA

a. Il procedimento di mediazione telematico integra e completa, ai sensi dell'art. 3 n. 4 del D.Lgs. 28/10, l'offerta di servizi di mediazione dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, iscritto al n° 625 del Registro degli Organismi di Mediazione. Esso è in ogni caso regolato dal Regolamento dell'Organismo di Mediazione per quanto non espressamente previsto nel presente documento e rappresenta unicamente una modalità di fruizione del servizio.

2. LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE TELEMATICA

a. Le parti che intendono avvalersi di tale procedura si rendono responsabili dell'idoneità della propria strumentazione sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto il profilo dell'adeguatezza tecnica assicurando la contestuale, effettiva e e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Le parti e gli avvocati dovranno essere muniti di firma digitale e/o elettronica avanzata per la sottoscrizione dei verbali e/o del verbale di accordo.

b. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi, anche nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di mediazione telematico a distanza tramite Stanza di Mediazione On-Line e l'altra parte partecipi all'incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell'Organismo.

c. L'attivazione del servizio di mediazione in videoconferenza è subordinata alla valutazione della possibilità organizzativa e gestionale di fruizione, valutate le circostanze del caso, che spetta insindacabilmente all'Organismo di Mediazione.

3. RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

a. La piattaforma prevede che l'accesso sia riservato ai soli utenti che presentano l'istanza di mediazione, alle parti chiamate che hanno aderito all'invito e intendano anch'esse procedere con modalità telematica, al mediatore incaricato nonché eventuali tirocinanti e/o esperti e consulenti tecnici autorizzati e all'eventuale funzionario della segreteria dell'ODM. E' possibile la partecipazione di altri soggetti terzi con l'autorizzazione di

tutte le parti presenti, del mediatore e dell'ODM. L'ODM non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino, registrino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web.

4. INCONTRO DI MEDIAZIONE

a. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'ODM.

b. La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

c. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale.

d. L'accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e può avvenire, allo stato, con la seguente modalità: da link diretto e personalizzato alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono e/o loro consulenti ed esperto) e al mediatore dalla Segreteria Amministrativa dell'Organismo.

e. Ricevuta la comunicazione l'utente e l'avvocato che lo assiste devono confermare esplicitamente l'adesione al presente Regolamento di mediazione telematica, disponibile anche nel sito internet dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (www.ordineavvocatibologna.net).

~~f.~~ Preliminarmente all'incontro di mediazione, è consigliabile eseguire un test finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica.

g. Caratteristiche di funzionamento

Ricevuta la richiesta di attivare l'incontro di mediazione in modalità telematica l'Organismo comunica alle parti le credenziali di accesso alla stanza virtuale contenete ID sessione e password.

1) l'applicazione crea una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale)
2) nel giorno e ora fissati per l'incontro telematico le parti, gli avvocati ed il mediatore dello specifico procedimento di mediazione potranno collegarsi alla Stanza Virtuale per partecipare agli incontri di mediazione.
3) Durante l'incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni "separate", totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte e di riprendere la sessione "comune" in qualunque momento.
4) Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di file sharing con la quale è possibile condividere documenti e immagini a supporto dell'incontro di mediazione.

5) Al termine della mediazione può essere sottoscritto sia il verbale dell'incontro, sia l'eventuale accordo di mediazione che l'Organismo di Mediazione e/o il Mediatore, condividerà al termine dell'incontro agli avvocati e/o alle parti in formato nativo digitale.
   ~~a)~~ Le parti e i rispettivi avvocati sottoscriveranno il verbale e/o l'accordo mediante l'apposizione di firme digitali o elettroniche avanzate sul verbale e/o sul verbale e accordo conclusivo.
   ~~b)~~ Il verbale e/o il verbale e l'accordo sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati, verrà trasmesso o ricondiviso con l'Organismo di Mediazione e/o il Mediatore, con a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, ove possibile.
   c) Il verbale contenente tutte le firme delle parti e degli avvocati e per ultima quella apposta dal Mediatore, costituirà l'originale digitale che verrà inviato via posta elettronica o pec.

6) Per utilizzare il servizio "Mediazione telematica" è necessario che gli utenti collegati (mediatore, parti, avvocati, ecc.) siano dotati di adeguata connessione Internet e strumenti informatici idonei e forniscano alla segreteria dell'Organismo o al Mediatore propria email/pec nonché il numero di cellulare.

7) Le parti e gli avvocati dichiarano di essere consapevoli che non è consentita la presenza di altre persone al fianco e/o comunque nei locali da cui avviene il collegamento e del divieto di utilizzo di sistemi di registrazione, anche audio video all'insaputa degli altri partecipanti. Le parti esonerano L'ODM ed il mediatore dalla non osservanza delle regole di cui sopra.

8) Per l'utilizzo della piattaforma di firma digitale verrà richiesto, a parte richiedente la mediazione telematica il rimborso spese di € 20 iva inclusa ad incontro Nel caso di richiesta congiunta il costo sarà suddiviso tra le parti. Tale importo è da corrispondersi prima dell'inizio degli incontri.